



## XI LEGISLATURA

### V COMMISSIONE PERMANENTE

*(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività ricreative e sportive, corregionali all'estero)*

#### **RISOLUZIONE n. 6**

Sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio COM (2015) 177 e sulla comunicazione "Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)" (COM (2015) 176).

*Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea*

Oggetto: Risoluzione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio COM (2015) 177 e sulla comunicazione "Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)" (COM (2015) 176).

*Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.*

\*\*\*

## **RISOLUZIONE**

### **La V Commissione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

#### **VISTI**

- l'articolo 170 del Regolamento consiliare
- l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
- gli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
- il Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - early warning"

#### **ESAMINATI**

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM (2015) 177), accompagnata dalla comunicazione "Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)" (COM (2015) 176), nella quale viene esposto il percorso logico che ha portato all'adozione della proposta stessa

il parere della II Commissione, competente in materia di agricoltura, industria, commercio e tutela dei consumatori, reso nella seduta del 21 maggio 2015 dopo aver svolto audizioni con rappresentanti delle categorie produttive e di associazioni ambientaliste interessate alla nuova disciplina;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la proposta di regolamento si basa giuridicamente sull'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
- la proposta di regolamento si inserisce nell'ambito degli orientamenti politici della Commissione europea volti a rivedere l'attuale normativa in materia di autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM);
- la proposta di regolamento riguarda il settore di mercato dei prodotti biologici che la Regione Friuli Venezia Giulia ritiene di particolare interesse, avendo fra le sue priorità: tutelare la biodiversità, migliorare la salute e il benessere dei cittadini attraverso alimenti di qualità e un maggior controllo della produzione

alimentare e dei relativi fattori ambientali, tutelare le produzioni agroalimentari di qualità e quelle tradizionali del territorio regionale;

- il quadro giuridico in tema di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura degli OGM è rappresentato dal regolamento (CE) n. 1829/2003, per quanto concerne gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM, nonché gli OGM destinati a usi diversi quali la coltivazione, nel caso in cui siano utilizzati come materiale di base per la produzione di alimenti e mangimi, e dalla direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne gli OGM utilizzati, in particolare, nella coltivazione e non in alimenti e mangimi;

- i due regolamenti citati stabiliscono procedure di autorizzazione il cui obiettivo è garantire che l'immissione sul mercato dei prodotti in questione non presenti rischi per la salute umana o animale e per l'ambiente, e che sono pertanto incentrate sulla valutazione scientifica del rischio, affidata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e agli organismi scientifici degli Stati membri che con essa cooperano,

- il regolamento 1829/2003 contiene inoltre disposizioni che consentono alla Commissione o agli Stati membri di adottare misure di emergenza per impedire l'immissione sul mercato o l'uso di un OGM autorizzato, ma solo laddove esistano prove scientifiche che dimostrino che il prodotto può presentare un grave rischio per la salute o per l'ambiente;

- la recente direttiva (UE) 2015/412 ha modificato la direttiva 2001/18/CE, ampliando i motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM autorizzati dall'UE sul loro territorio; tale facoltà deve essere giustificata da fondati motivi, diversi da quelli considerati nel sistema di autorizzazione dell'UE, che è fondato sulla valutazione scientifica e opera entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione;

- la proposta di regolamento interviene per estendere gli effetti innovativi della direttiva 2015/412, applicabile solo agli OGM destinati alla coltivazione, anche agli alimenti e ai mangimi contenenti OGM, modificando il regolamento n. 1829/2003. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare o vietare l'uso, in tutto o parte del loro territorio, di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati a livello dell'UE, per fondati motivi che non siano il rischio per la salute umana o animale e il rischio per l'ambiente, valutati dall'EFSA;

- in base alla proposta di regolamento, le misure adottate dagli Stati membri devono comunque essere compatibili con le norme relative al mercato interno, in particolare con l'articolo 34 del TFUE (divieto tra Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione o di qualunque altra misura di effetto equivalente), e devono essere giustificate in base a motivi conformi all'articolo 36 del TFUE (motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di motivi imperativi di interesse generale, e non devono in alcun modo preconstituire uno svincolamento dagli obblighi internazionali, comprese le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio;

- gli Stati membri hanno la facoltà di limitare o vietare l'uso, sul loro territorio, di alimenti o mangimi geneticamente modificati, autorizzati dall'Unione europea, qualora tali misure siano proporzionali, non discriminatorie, "motivate e basate su fattori imperativi conformi al diritto dell'Unione";

- lo Stato membro, qualora intenda adottare le misure in oggetto, deve trasmettere alla Commissione europea il relativo progetto contenente la giustificazione; la Commissione e gli Stati membri, ai quali viene

comunicato il progetto, possono formulare le osservazioni che ritengano opportune nei tre mesi successivi alla data di presentazione del progetto;

## **A) FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

### **a) IN MERITO AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- la proposta di regolamento può essere considerata conforme al principio di sussidiarietà, in quanto amplia le fattispecie in base alle quali gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare l'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati, a seguito della procedura europea di autorizzazione, rispetto ai motivi previsti dalla normativa attualmente vigente, in base ai quali gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare l'uso di OGM; tali motivi sono infatti limitati, in sostanza, alle valutazioni connesse alla sicurezza del prodotto. Le modifiche contenute nella proposta di regolamento non pregiudicano peraltro le disposizioni del regolamento n. 1829/2003 tese a perseguire obiettivi meglio conseguibili a livello dell'Unione, come per esempio nel caso della procedura di autorizzazione, basata sui rischi, e delle disposizioni che consentono azioni dell'Unione uniformi e coordinate contro i pericoli potenziali causati dagli OGM;

- riguardo alle questioni che non comportano rischi per la salute e per l'ambiente, la proposta si basa sul presupposto che i livelli nazionale, regionale o locale del processo decisionale sono i livelli più appropriati per occuparsi delle peculiarità legate all'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati nei diversi territori dell'Unione;

- per ragioni di opportunità, poiché le fattispecie potrebbero essere molteplici, nella proposta non sono individuate con precisione le giustificazioni che potranno essere adottate dagli Stati membri a sostegno delle loro misure, purché queste siano compatibili con il diritto dell'Unione;

- in merito al principio di proporzionalità, l'azione proposta si limita per contenuto e forma a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;

### **b) RIGUARDO AL MERITO:**

- si ritiene opportuno l'ampliamento delle motivazioni che gli Stati membri possono addurre per limitare, in tutto o parte del loro territorio, l'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati;

- la proposta di regolamento prevede, come già esposto, che gli Stati membri possano avvalersi della facoltà di adottare misure che limitano o vietano l'impiego di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati, ma se giustificati da motivazioni che, oltre ad essere proporzionali e non discriminatorie, devono anche essere compatibili con il principio di libera circolazione delle merci nel mercato comune e gli obblighi di carattere internazionale comprese le norme dell'OMC; devono pertanto essere motivazioni di carattere imperante: moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o della proprietà industriale e commerciale; si tratta quindi di motivazioni rispetto alle quali appare molto complesso giustificare la limitazione alla commercializzazione di un prodotto OGM;

## **B) AUSPICA CHE**

- la nuova normativa europea intenda realizzare un mercato dei prodotti alimentari basato sulla qualità e la tutela delle biodiversità, migliorare la salute e il benessere dei cittadini attraverso alimenti di qualità e un maggior controllo della produzione alimentare, garantire ai consumatori la possibilità di scelta consapevole dei prodotti alimentari;

- siano favoriti e potenziati percorsi di collaborazione costante e raccordo;

- 1) con lo Stato e le altre Regioni per dare uniforme applicazione, sia alla recente direttiva 2015/412 che prevede la possibilità di vietare la coltivazione di OGM anche per ragioni socio-economiche e obiettivi di politica agricola, sia, in prospettiva, alle modifiche del regolamento (CE) n. 1829/2003 una volta vigenti;
- 2) con gli Stati membri e le Regioni europee che condividono gli obiettivi sopra esposti sul tema degli OGM e dei prodotti agroalimentari, in modo da risultare maggiormente incisivi sulle decisioni delle Istituzioni europee;

- venga al più presto approvata una revisione della normativa afferente la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti in modo che la stessa disponga specifiche precise per mettere i consumatori in grado di decidere sul loro utilizzo consapevole anche grazie al riconoscimento delle filiere completamente OGM free, nonché agire per ottenere un'uniformità dell'applicazione della normativa europea all'interno del territorio italiano al fine di evitare situazioni di "dumping" tra operatori del settore;

**C) DISPONE** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2014;

**D) DISPONE** l'invio della presente Risoluzione al Presidente della Regione ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;

**E) IMPEGNA** la Giunta a informare il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sul seguito dato alle osservazioni sulla proposta in oggetto e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo,

**F) DISPONE** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

*Approvata a maggioranza nella seduta del 3 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 170 del regolamento interno.*